

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 dicembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1992, n. 468.

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario Pag. 3

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. 469.

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico Pag. 10

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1992, n. 470.

Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1992.

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1993 Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pistoia. Pag. 15

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Chatillon, Borgo Valsugana e Trento Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Regione Sicilia****DECRETO ASSESSORIALE 29 giugno 1992.**

Rettifica al decreto assessoriale 28 febbraio 1992 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera del comune di Realmonte Pag. 16

Regione Sardegna**DECRETO ASSESSORIALE 12 gennaio 1979.**

Approvazione del piano territoriale paesistico del Molentargius e del Monte Urpinu Pag. 16

Università di Modena**DECRETO RETTORALE 21 settembre 1992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 25

Università di Pisa**DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 28

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 41

Università di Sassari**DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 41

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 42

Università di Palermo**DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 47

Università di Perugia**DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 49

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 53

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 55

Università di Pavia**DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 58

CIRCOLARI**Ministero del tesoro****CIRCOLARE 4 novembre 1992, n. 84.**

Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero per i beni culturali e ambientali: Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Piemonte per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero. Pag. 62

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Provvedimenti concernenti le varietà agrarie. Pag. 62

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE Pag. 63

Ministero del tesoro: Cambi giornalieri del 3 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato. Pag. 63

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 21 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1992) Pag. 64

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1992, n. 468.

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota *A*, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota *B*, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota *B* pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota *A*. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale.

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.

8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie

della quota *B*, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera.

9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti con il decreto di cui al comma 8, è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote *A* e *B*;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota *B*.

Art. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, né può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

Art. 4.

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula *A* di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

Art. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e

le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva

n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

Art. 6.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

Art. 7.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 è pari al prelievo dovuto.

Art. 8.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

Art. 9.

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi nelle quote *A* e *B* di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7.

Art. 10.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera *a*) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA.

5. Le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.

6. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento.

7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.

8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.

9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui

aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

11. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

13. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione.

14. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

Art. 11.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e

successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.

Art. 13.

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1° gennaio 1993.

3. Sono abrogati l'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote relativamente alle tipologie delle imprese e alla loro ubicazione.

Art. 14.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il regolamento CEE n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 148 del 28 giugno 1968.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.M. 30 settembre 1985, recante: «Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca»:

«Art. 2. — Ai fini dell'applicazione nel territorio della Repubblica del regolamento CEE n. 857/84, citato in premessa, ed in particolare al fine di determinare i quantitativi di riferimento che dovranno essere assegnati ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, tutti i produttori del latte di vacca, la cui azienda agricola è ubicata nel

territorio della Repubblica italiana, che nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte di vacca e/o di prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite dell'A.I.A. - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, un'apposita dichiarazione, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e da compilarsi in conformità delle istruzioni riportate nell'allegato 3.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e periferici, anche non direttamente ad essa collegati, al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole e rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Ai sensi del presente decreto per acquirente si intende una impresa comunque costituita, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari: per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione; per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che il produttore ha consegnato ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nel 1983 devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le seguenti equivalenze:

1) 1 kg di crema = 26,3 kg di latte

moltiplicati per la percentuale di mg della crema
100

2) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi si devono utilizzare i coefficienti di conversione riportati nell'allegato B delle istruzioni. Per quei tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato».

— Il D.M. 26 maggio 1992 reca: «Modificazioni al decreto ministeriale 30 novembre 1989, concernente l'assegnazione dei quantitativi di riferimento ai produttori di latte di vacca ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 6-bis del D.L. n. 391/1990, recante: «Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero»:

«Art. 6-bis. — 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute dalle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia».

Nota all'art. 11:

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale». Il capo I detta disposizioni di inquadramento generale del sistema sanzionatorio amministrativo, ed inoltre norme per l'applicazione delle medesime, per la depenalizzazione di delitti e contravvenzioni, nonché disposizioni transitorie e finali. Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge:

«Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Nota all'art. 12:

— Si trascrive di seguito il testo degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 258/1989, recante: «Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68»:

«Art. 4. — Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli acquirenti limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1546/88.

Entro gli stessi termini l'U.N.A.Lat. e le "associazioni" trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88, relativamente al latte complessivamente consegnato agli "acquirenti", alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.

Gli "acquirenti", unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilità prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.Lat., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE numero 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.Lat., alle "associazioni" ed agli "acquirenti", per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.Lat., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento.

Art. 5. — Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88 l'U.N.A.Lat., le "associazioni", i produttori di latte non appartenenti ad associazioni che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, nel periodo di dodici mesi.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato 3 del presente regolamento ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decreto.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli.

In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantità delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verità.

Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato.

Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente articolo versano l'importo del prelievo supplementare dovuto, calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 857/84 tra i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.Lat., e alle "associazioni" ed ai produttori di latte non aderenti ad associazioni gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.

L'U.N.A.Lat. e le associazioni adottano entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento un apposito regolamento interno destinato a disciplinare i rapporti con i propri aderenti in particolare per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'eventuale prelievo supplementare.

Note all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 64 della legge n. 428/1990, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»:

Art. 64. Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca. — 1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni.

2. I soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalità prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa è ridotta di quattro volte.

4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5 *quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.

6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscono reato.

7. Le soprattasse previste dall'art. 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente già corrisposte alla predetta data.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 201/1991 recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura): «Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, devono essere trasmesse entro i termini di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, in copia, anche alle associazioni di produttori e alle unioni nazionali titolari di quantitativo di riferimento».

Nota all'art. 14:

— La legge n. 400/1988 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», disciplina all'art. 17 l'esercizio della potestà regolamentare dello Stato. Si trascrive il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della menzionata legge n. 400/1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 575):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (FONTANA Giovanni Angelo) il 28 agosto 1992.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 2 settembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 9, 16 settembre 1992 e approvato il 17 settembre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1589):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XI e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla XIII commissione il 30 settembre 1992; 1ª, 14, 20 ottobre 1992.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 5 novembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 575/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 10 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 12 novembre 1992.

92G0509

DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1992, n. 469.

Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attività connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe . . .	VI
Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe	VI-bis
Maresciallo 2ª classe	VI-bis
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe . . .	VII
Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «A»	VII
Capo 1ª classe «scelto»	VII
Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991, e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990», e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011 e 1376, rispettivamente per lire 52.193 milioni e 72.077 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

Art. 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni, sostenute, anche dopo il

31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per fare fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1376, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992. Detti stanziamenti di competenza, detratta la somma utilizzata come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è autorizzata la spesa di lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 1992. All'onere relativo si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

9260516

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1992, n. 470.

Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale e degli studenti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE, dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che hanno svolto un'attività lavorativa in uno Stato della Comunità, a condizione che siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e beneficino di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e a condizione che dispongano di un reddito che, sommato all'importo del trattamento di pensione, non sia inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

2. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché l'importo minimo del reddito di cui al comma 1 risulti maggiorato di 1/3 per ciascun membro del nucleo familiare e dispongano ciascuno di una assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri:

- a) coniuge e discendenti;
- b) ascendenti propri e del coniuge.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono

rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE", valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile.

4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.

Art. 5-ter. -- 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica gli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea iscritti ad un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad un corso di studi presso università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale, i quali siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano in Italia di un reddito non inferiore all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

2. Analogo diritto è altresì riconosciuto al coniuge e ai figli a carico, purché il cittadino di cui sono a carico disponga di un reddito complessivo non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, all'importo minimo del regime italiano di assicurazione generale obbligatoria e gli stessi dispongano di un'assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi 2 e 3 si stabiliscono, rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE" di validità uguale alla durata prevista per il corso di formazione ovvero, se questo ha una durata superiore all'anno o se si tratta di un corso di studi universitari, di validità per l'anno accademico, rinnovabile di anno in anno, per un periodo non superiore alla durata del corso di formazione o di studi universitari.

4. Alle persone di cui al comma 2 che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.

6. Il diritto di soggiorno sussiste finché permangono le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5-*quater*. — 1. Al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti articoli, possono soggiornare nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea a condizione che essi siano titolari di assicurazione per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri e dispongano di un reddito non inferiore al trattamento minimo previsto dal regime italiano di assicurazione generale obbligatoria.

2. Tale diritto è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai sottoindicati familiari a carico dei cittadini di cui al comma 1, purché questi dispongano di un reddito complessivo di misura non inferiore, per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, al minimo del trattamento di cui al comma 1:

- a) coniuge e discendenti;
- b) ascendenti propri e del coniuge.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo ove le persone di cui ai commi precedenti si stabiliscono rilascia un documento denominato "carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE", valido per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, rinnovabile.

4. Alle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), che non siano cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia fanno parte.

5. Nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, per l'accesso ad attività lavorative dipendenti o autonome, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego.

Art. 5-*quinqües*. — 1. La carta di soggiorno e il documento di soggiorno di cui agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* sono rilasciati su modelli conformi a quelli stabiliti con decreti del Ministro dell'interno, previa esibizione dei seguenti documenti:

- a) il documento in forza del quale il richiedente è entrato nel territorio della Repubblica;
- b) dichiarazione della competente autorità consolare attestante l'iscrizione del richiedente al servizio sanitario di uno Stato membro della Comunità, apposta polizza assicurativa per malattie, cure mediche e ricoveri ospedalieri valida per il territorio della Repubblica, ovvero copia autenticata del documento di iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano;
- c) per i cittadini di cui all'art. 5-*bis*, dichiarazione della competente autorità consolare attestante che il richiedente è titolare di pensione o di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di altro reddito, con indicazione del relativo importo;
- d) per gli studenti di cui all'art. 5-*ter*, apposita dichiarazione dell'interessato, resa davanti alla competente autorità di pubblica sicurezza, attestante l'importo del reddito disponibile, ovvero copia della documentazione di cui alla lettera e);
- e) per i familiari a carico e per i cittadini di cui all'art. 5-*quater*, copia della documentazione conforme alle disposizioni in vigore nello Stato di origine o di

provenienza e vistata dalla competente autorità consolare, attestante la disponibilità del reddito richiesto, ovvero, per le fonti di reddito esistenti nel territorio della Repubblica, rilasciata dagli organi competenti;

f) per i familiari a carico, documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, attestante la esistenza del vincolo di parentela nonché la condizione di familiare a carico;

g) per gli studenti di cui all'art. 5-*ter*, certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e certificato di durata del corso.

2. La carta di soggiorno e il documento di soggiorno, nonché i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FONTANA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 142/1992 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)». Si trascrive il testo dell'art. 6:

«Art. 6 (*Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari: criteri di delega*). — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) subordinare il godimento del diritto di soggiorno unicamente alle condizioni ed ai limiti anche temporali previsti nelle direttive;

b) individuare gli strumenti e le modalità per la determinazione dell'ammontare delle risorse ritenute sufficienti di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno per evitare che, durante il loro soggiorno, diventino un onere per l'assistenza sociale dello Stato;

c) indicare le modalità per la dimostrazione del possesso delle risorse economiche minime di cui devono disporre i beneficiari del diritto di soggiorno;

d) ricomprendere nella nozione di formazione professionale anche l'istruzione universitaria».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1656/1965, recante norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE:

«Art. 5. — Il soggiorno per i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della Repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.

Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono soggiornare su tutto il territorio nazionale.

Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

92G0517

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 novembre 1992.**

**Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per
l'anno 1993.**

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2;

Sulla proposta dei Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo nonché di quello dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Dalle ore due del 28 marzo 1993 alle ore tre (legali) del 26 settembre 1993, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dei trasporti
TESINI

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
GUARINO

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
BONIVER

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1992
Registro n. 18 Presidenza, foglio n. 224

92A5640

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Pistoia è stata causata dall'adesione del personale a uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pistoia è accertato per il giorno 22 settembre 1992 e per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5682

DECRETO 28 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Chatillon, Borgo Valsugana e Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari ed hanno richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura degli uffici delle imposte dirette di Chatillon, di Borgo Valsugana e di Trento è stata causata dall'adesione del personale a uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Chatillon, di Borgo Valsugana e di Trento è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5683

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 29 giugno 1992.

Rettifica al decreto assessoriale 28 febbraio 1992 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera del comune di Realmonte.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992

Considerata l'opportunità di precisare la data certa di efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea riguardante la fascia costiera del territorio comunale di Realmonte, disposto con il sopra citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 2 del decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992, riguardante il vincolo di immodificabilità nella fascia costiera del territorio comunale di Realmonte, è aggiunto il seguente comma:

«Tale divieto temporaneo ha efficacia sino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il 16 maggio 1994».

Rimane confermata ogni altra disposizione del predetto decreto.

Palermo, 29 giugno 1992

L'assessore: FIORINO

92A5643

REGIONE SARDEGNA

DECRETO ASSESSORIALE 12 gennaio 1979.

Approvazione del piano territoriale paesistico del Molentargius e del Monte Urpinu.

L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI, INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT

Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3:

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 17 gennaio 1974, col quale è stata disposta la redazione di un piano territoriale paesistico della zona degli Stagni di Molentargius e ne è stato affidato lo studio e la elaborazione alla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 novembre 1974, col quale è stata estesa la redazione del predetto piano anche alle zone del Monte Urpinu;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che trasferisce la competenza per la redazione e approvazione dei piani territoriali paesistici della regione sarda;

Vista la nota della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari n. 2962 in data 23 luglio 1976, con la quale, per effetto del disposto dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, è stato trasmesso alla regione il progetto del piano territoriale paesistico, già redatto dalla stessa soprintendenza, unitamente ai ricorsi in opposizione ad essa pervenuti dopo la pubblicazione del piano all'albo pretorio dei comuni interessati (Cagliari e Quartu S. Elena);

Accertato che il piano territoriale paesistico è stato depositato presso la segreteria comunale, per la durata di tre mesi, nel comune di Cagliari con decorrenza dal 17 aprile 1975, e nel comune di Quartu S. Elena con decorrenza dal 12 aprile 1975;

Accertato, altresì, che la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, a norma dell'art. 24 del regolamento n. 1357, ha trasmesso il piano con nota n. 1644, 1645 e 1646, in data 14 aprile 1975, rispettivamente, all'unione provinciale agricoltori, all'ordine provinciale degli ingegneri e all'associazione provinciale degli industriali per il deposito presso le rispettive sedi;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 257 del 29 settembre 1976, col quale è stata nominata la commissione consultiva prevista dall'art. 24 del regolamento n. 1357/1940, dal quale si desume la implicita ricezione del piano redatto dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari;

Visto il predetto piano come redatto dalla soprintendenza che risulta composto dai seguenti elaborati:

- 1) inquadramento comprensoriale;
- 2) zone di rispetto;
- 3) regolamento di applicazione;
- 4) relazione illustrativa;

Visti gli atti della citata commissione di cui all'art. 24 del regolamento n. 1357/1940, che constano di:

- 1) inquadramento comprensoriale;
- 2) relazione illustrativa del piano;
- 3) nuovo testo del «regolamento»;
- 4) zona di rispetto;
- 5) verbali delle sedute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale viene data esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 17 giugno 1977 col quale viene dichiarata di valore internazionale la zona umida denominata «Stagno di Molentargius», per effetto della citata convenzione di Ramsar;

Visto il decreto in data 24 marzo 1977, emesso dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della marina mercantile e col Ministro delle finanze, col quale viene dichiarata di notevole interesse pubblico la zona degli Stagni di Molentargius in territorio del comune di Cagliari;

Visto il decreto in data 24 marzo 1977, emesso dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della marina mercantile e col Ministro delle finanze, col quale viene dichiarata di notevole interesse pubblico la zona degli Stagni di Molentargius in territorio del comune di Quartu S. Elena;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Cagliari n. 1582 in data 13 aprile 1977, con la quale — rilevata la urgente indilazionabile necessità di adottare una decisione in merito all'ubicazione del depuratore fognario e di dare corso alla rapida realizzazione dell'opera che rappresenta la condizione indispensabile per far fronte alla gravissima situazione igienico-sanitaria della città — si è stabilito di localizzare il depuratore fognario nella località «Is Arenas»;

Considerato che la commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357 del 1940 ha previsto il divieto di ubicazione di impianti tecnologici nella predetta località;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 27 gennaio 1978, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del piano territoriale paesistico di Molentargius e del Monte Urpinu — redatto dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, quale risulta dalle modifiche apportate dalla citata commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 — con la variante intesa a consentire la realizzazione del depuratore fognario nella località «Is Arenas»;

Ritenuto che la realizzazione del depuratore fognario nella località di «Is Arenas», con le opportune condizioni e garanzie che saranno indicate nel presente decreto, non contrasti con le finalità del piano territoriale paesistico, né con gli impegni assunti dall'Italia con la convenzione di

Ramsar del 2 febbraio 1971 e che lo stesso è da ritenere indispensabile non solo in considerazione della grave situazione igienico-sanitaria della città di Cagliari, ma anche per la salvaguardia dello Stagno di Molentargius e particolarmente della parte denominata Bellarosa Minore;

Considerato che la commissione, richiesta del proprio parere in ordine alla modifica del piano territoriale paesistico di cui alla citata deliberazione della giunta regionale, ha ritenuto — in seduta del 10 marzo 1978 — di non poter esprimere, al riguardo, alcun parere, per mancanza di elementi di conoscenza e di indicazioni ai fini della valutazione dell'inserimento dell'impianto fognario nel piano;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 22 settembre 1978 (36/15/15), con la quale sono state apportate, sulla base dei ricorsi presentati, ulteriori modifiche al piano territoriale paesistico come approvato dalla citata commissione consultiva;

Ritenuto di dover adeguare, di conseguenza, il piano territoriale paesistico alle predette modifiche;

Visti ed esaminati i ricorsi in opposizione presentati dai comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena, nonché dei signori D'Aquila Rosa in Ligozzi, Pistis Giudice e più, Salvetti;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare, in ordine ai predetti ricorsi, le decisioni di cui appresso:

1) illegittimità del piano territoriale paesistico per mancata corrispondenza fra l'oggetto del piano e quello previsto nei decreti ministeriali di incarico di redazione, in quanto il piano comprende oltre la «zona degli Stagni di Molentargius e del Monte Urpinu, compresa nei territori comunali di Cagliari e Quartu S. Elena» — come indicato nei decreti del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 1974 — anche la «zona degli Stagni di Quartu S. Elena e del litorale del Poetto», motivo addotto dai comuni di Cagliari e Quartu S. Elena e della sig.ra D'Aquila Rosa in Ligozzi, Deplano Teresa e più.

A parziale accoglimento, viene esclusa dal piano la zona indicata nella cartografia con la lettera «A» riguardante la fascia litoranea del Poetto dei comuni di Cagliari e Quartu S. Elena compresa tra le vasche salanti e il mare, in quanto non prevista dai decreti ministeriali che hanno disposto la redazione del piano stesso ed in quanto detta fascia litoranea può trovare disciplina più adeguata mediante altri e diversi strumenti urbanistici, a condizione che venga salvaguardata la bellezza d'insieme;

2) illegittimità del piano per violazione dell'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto n. 1357 del 1940 secondo cui la soprintendenza attende alla redazione del piano «secondo le ricevute direttive», in quanto tali direttive mancano nei decreti ministeriali che hanno promesso la redazione del piano. Motivo addotto dai comuni di Cagliari e Quartu S. Elena e dai signori Salvetti.

Si ritiene infondato il ricorso, in quanto l'emaneazione di direttive non inerisce necessariamente al potere di disporre la redazione di un piano territoriale paesistico, che rappresenta invece l'esercizio di un potere discrezionale;

3) violazione dell'art. 23, comma secondo, del regio decreto n. 1357 del 1940 per la sostenuta mancata utilizzazione della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati. Motivo addotto dal comune di Cagliari.

Si ritiene infondato il ricorso, perché la collaborazione può consistere in qualunque attività, come la fornitura di notizie, di cartografia, come in effetti è avvenuto, ed inoltre la citata disposizione prevede la facoltà e non l'obbligo di avvalersi degli uffici tecnici comunali;

4) si sostiene che la competenza per la redazione dei piani territoriali paesistici appartiene alla regione e non alla soprintendenza. Motivo addotto dal comune di Cagliari e Quartu S. Elena e dei signori Salvetti.

Si ritiene che tale motivo di ricorso sia venuto meno a seguito del trasferimento alla regione della competenza di che trattasi disposta col decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

5) contrasto del piano territoriale paesistico con i principi affermati in sede dottrina e giurisprudenziale secondo i quali, in presenza di piani territoriali di coordinamento e di piani regolatori generali, i piani territoriali paesistici debbono conformarsi alle direttive in essi tracciate, limitandosi ad introdurre dettagli o specificazioni che non ne modificano la sostanza e che, pertanto, quando si rende necessario adottare direttive sostanzialmente diverse per assicurare la tutela delle bellezze naturali, occorre, prima di approvare il piano territoriale paesistico, apportare le opportune varianti ai citati piani urbanistici.

Si sostiene, inoltre, che in presenza di un piano regolatore generale la pubblica amministrazione è tenuta, prima di imporre un vincolo paesistico, ad accertare se le esigenze del paesaggio non siano già sufficientemente tutelate dalle limitazioni imposte del piano paesistico (Cons. di Stato, sez. I, 19 aprile 1967, n. 740). Motivi addotti dal comune di Cagliari.

Si ritiene infondato il ricorso in quanto la giurisprudenza è costante nell'affermare la possibilità di imposizione di vincoli paesistici e di piano territoriale paesistico anche in zone già regolarmente dotate da piani territoriali di coordinamento e da piano regolatore generale.

Si aggiunge, inoltre, che, in generale, dalla giurisprudenza (ad es. Cons. di Stato, sez. I, 11 luglio 1969) e del sistema normativo riguardante i rapporti tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio emerge un principio che può definirsi dell'autonomia delle previsioni urbanistiche da quelle derivanti dalla tutela paesistica, anche contenute in un piano territoriale paesistico che ha indubbia natura di piano di settore, preordinato cioè alla tutela di uno specifico interesse pubblico, quello inerente ai beni soggetti alla legge n. 1497 del 1939;

6) il comune di Cagliari lamenta che i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico vanno oltre i limiti del regolamento e in particolare per quanto riguarda le zone del Poetto e che il piano territoriale paesistico introduce

varianti al sistema viario all'interno del piano paesistico di Monte Urpinu. Si osserva che, per quanto riguarda Monte Urpinu, i vincoli in questione sono da ritenere coerenti con la funzione e la natura e le funzioni di piano di settore proprie del piano territoriale paesistico e sono legittimi anche se difformi dagli strumenti urbanistici, per la rilevata autonomia degli strumenti urbanistici da quelli paesistici. Viene meno il rilievo per quanto riguarda la zona del Poetto, essendo esclusa dal piano;

7) mancata considerazione nel piano della viabilità di scorrimento litoranea prevista dal p.p.g., ed in parte già realizzata. Motivo addotto dal comune di Cagliari.

Si ritiene che tale rilievo sia implicitamente accolto nel piano;

8) impossibilità di garantire, negli anni futuri, il mantenimento delle particolari condizioni ambientali nelle sottozone DI poiché, per motivi igienici potrà essere modificato il sistema di confluenza di diversi canali. Motivo addotto dal comune di Cagliari.

Si ritiene infondato il motivo in quanto il piano territoriale paesistico prevede opere di difesa e di arginatura che sono strettamente connesse con il mantenimento delle acque e del regime idrico proprio per la conservazione di quelle particolari condizioni;

9) le opposizioni indicate ai punti 9), 10), 11), 12) e 13) del ricorso presentato dal comune di Cagliari risultano accolte nelle modifiche apportate al piano della commissione;

10) illegittimità del piano territoriale paesistico in quanto i vincoli paesistici non possono comperare il divieto totale di edificazione nelle zone considerate. Motivo addotto dal comune di Quartu S. Elena e dei signori Salvetti.

Si ritiene in generale che — come annunciato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 55 del 29 maggio 1978 — nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, cosicché l'amministrazione può anche proibire di edificare in modo assoluto sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (v. da ultima la sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1971, n. 106).

Si ritiene, tuttavia, in quanto ininfluenza ai fini della tutela paesistica, di consentire nella porzione di territorio del comune di Quartu S. Elena, delimitato dai vertici E-F-G, la realizzazione del piano di zona 167 Costa Bentu già adottato dal comune; esso dovrà essere ubicato nella zona centrale del suddetto triangolo con un fronte complessivo di circa 330 mt e sarà sottoposto al parere specifico dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Le zone verdi di detto piano 167 dovranno essere concentrate prospicienti lo Stagno di Quartu.

Si esclude inoltre, dal piano paesistico, per la suddetta considerazione, la parte di territorio del comune di Quartu S. Elena compresa fra i vertici C' (posto sulla linea C-D alla distanza di mt 160 dal vertice C), C'' (posto sulla distanza di mt 570 su di un allineamento formante con la linea C-D un angolo di 40°), e il vertice D.

Detta area potrà essere utilizzata dal comune di Quartu S. Elena per completare il piano degli impianti sportivi secondo la propria normativa attuale e dovrà essere sottoposto al parere preventivo e specifico dell'assessorato della pubblica istruzione.

La residua zona classificata C2 dal piano paesistico viene riclassificata C1;

11) contraddizione del comportamento della soprintendenza che ha redatto il piano, posto che la stessa, mentre da un lato ha espresso parere favorevole al vigente P.d.F. di Quartu, dall'altro, col piano territoriale paesistico, avrebbe considerato successivamente l'insufficienza di tale strumento urbanistico.

Motivo addotto dal comune di Quartu S. Elena e dei signori Salvetti.

Tale motivo viene meno in parte sulla base di quanto stabilito al numero precedente;

12) omissione del concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dei lavori pubblici previsto dall'art. 13, comma primo e secondo, della legge n. 1497 del 1939.

Motivi adottati dai comuni di Cagliari e Quartu S. Elena e dei signori Salvetti.

Tali motivi si ritengono superati: per quanto riguarda il concerto del Ministro della marina mercantile, in quanto lo stesso — unitamente al Ministero delle finanze — ha espresso il proprio parere in ordine alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona degli Stagni di Molentargius, come risulta dai decreti emessi dal Ministro per i beni culturali e ambientali in data 24 marzo 1977 e pubblicati, e per quanto riguarda il concerto del Ministro dei lavori pubblici, a seguito del trasferimento alla regione degli uffici periferici del predetto Ministero, i quali avrebbero dovuto esaminare il piano territoriale paesistico;

13) mancanza dei presupposti oggettivi previsti dalla legge per la realizzazione di un piano territoriale paesistico, nella zona in questione in ordine alla qualificazione di bellezze naturali d'insieme e panoramiche data alla stessa, che non si ritiene confortata da elementi obiettivi e di fatto.

Motivo addotto dai signori Pistis Ennio Vindice, Serri Luigi e Stocchino Antonio.

Si ritiene infondato il ricorso per le considerazioni che sulla «bellezza naturale» della zona vengono svolte nella relazione illustrativa del piano, cui si fa espresso riferimento:

14) contraddittorietà del piano territoriale paesistico; in quanto prevede l'inedificabilità di talune arce (come quelle dei signori Salvetti, F. 28, mappale 199 di circa 2.000 mq), mentre quelle finite sono interamente edificate.

Motivo addotto dei signori Salvetti.

Si ritiene infondato tale motivo, in quanto il piano territoriale paesistico, dispone per il futuro e non può essere condizionato da situazioni di fatto esistenti;

15) contraddittorietà del piano territoriale paesistico, con le previsioni del programma di fabbricazione del comune di Quartu S. Elena.

Motivo addotto dei signori Salvetti.

Al riguardo si richiama la già rilevata autonomia tra le previsioni urbanistiche e quella della tutela paesistica. Peraltro tale motivo risulta in parte accolto in base a quanto indicato al precedente punto 10);

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le condizioni e prescrizioni di cui in premessa, in piano territoriale paesistico del Molentargius e di Monte Urpinu, già elaborato dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie (ora soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici) per le province di Cagliari e Oristano, modificato dalla commissione di cui all'art. 24 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nominata con decreto del presidente della giunta regionale n. 257 del 22 settembre 1976, nella relazione definitiva risultante dai seguenti elaborati, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante e sostanziale:

- 1) inquadramento comprensoriale del piano territoriale paesistico in scala 1:25.000 (allegato 1);
- 2) zone di rispetto scala 1:10.000 (allegato 2);
- 3) regolamento di attuazione composto da 29 articoli (allegato 3);
- 4) relazione illustrativa (allegato 4).

Art. 2.

I ricorsi al piano redatto dalla soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici sono decisi secondo quanto indicato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


Art. 3.

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubblicato per la durata di tre mesi all'albo pretorio dei comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena e sarà, altresì, trasmesso all'unione provinciale agricoltori, all'ordine degli ingegneri e all'associazione provinciale degli industriali, per il deposito presso le rispettive sedi.

Cagliari, 12 gennaio 1979

L'assessore: GIACU DE MARTINI

ALLEGATO



NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Il comprensorio oggetto del piano territoriale paesistico del Molentargius è costituito dalla zona di Monte Urpinu, dagli Stagni di Molentargius e della Bellarosa Minore, dallo Stagno di Quartu, dalle Saline di Stato, dalla zona di Is Arenas, Perda Bianca, Perda Longa, Santo Stefano e dalla zona confinante a nord con la strada statale n. 125, a sud con lo Stagno di Molentargius, a est con la Bellarosa Minore.

Il comprensorio di cui al comma precedente è delimitato nella tavola I denominata «Inquadramento comprensoriale» allegata al piano e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente piano territoriale paesistico è costituito dai seguenti elaborati ed atti:

- 1) inquadramento comprensoriale del piano territoriale paesistico - scala 1/25.000 (allegato 1);
- 2) zona di rispetto - scala 1/10.000 (allegato 2);
- 3) regolamento d'applicazione (allegato 3);
- 4) relazione illustrativa (allegato 4).

Art. 2.

Il comprensorio del piano territoriale paesistico del Molentargius è soggetto alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e alle norme del presente regolamento.

Art. 3.

Chiunque voglia modificare i terreni ed i luoghi compresi nel presente piano territoriale paesistico con opere di qualsiasi genere, deve ottenere l'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. A tal fine deve presentare domanda con relativo progetto in triplice copia all'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della regione sarda, che nei successivi articoli viene denominato «assessorato».

Il progetto di cui al precedente comma deve constare dei seguenti elaborati:

- a) corografia in scala non inferiore a 1/10.000 con precisi punti di riferimento atti ad individuare la zona interessata;
- b) planimetria di posizione in scala non inferiore a 1/2.000;
- c) rilievo dello stato attuale nella scala minima di 1/200 con piano quotato e curve di livello con equidistanza di cm. 50, con l'indicazione di tutti gli elementi esistenti sul terreno, come fabbricati, specie arboree e arbustive, strade, roccie sparse, gruppi rocciosi, sbancamenti, rilevati terrosi, canali, recinzioni, e con l'indicazione delle eventuali colture vegetali in atto;
- d) planimetria generale nella scala minima 1/200 (1/500 per elaborati molto estesi) nella quale dovranno essere indicati, oltre agli edifici e/o opere progettati, i movimenti di terra, le recinzioni, strade vialetti e piazzali interni, il tipo e la distribuzione della vegetazione ad integrazione di quella esistente, le opere di sostegno, le zone di parcheggio;
- e) progetto delle opere consistente in: piante, prospetti e sezioni in scala minima 1/100; i particolari in scala 1/20 dei principali elementi componenti dell'architettura, come ringhiere, inferriate, grigliati. Tutti i grafici devono essere quotati e provvisti di misure dimensionali. Su di essi devono essere riportati in una tabella la superficie del lotto, la superficie e il volume del fabbricato, l'indice di fabbricabilità fondiaria;
- f) progetto della recinzione dell'area, compreso il cancello d'ingresso;
- g) dettagli a colori dei prospetti nel rapporto minimo di 1/20, con l'indicazione scritta dei materiali che si intendono adottare;
- h) relazione tecnica descrittiva;
- i) documentazione fotografica.

L'assessorato si riserva, per casi particolari, di richiedere fotomontaggi, plastici, la realizzazione di sagome d'ingombro, materiale illustrativo di vario genere.

La domanda e gli elaborati di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), devono essere prodotti nel competente bollo.

Art. 4.

Nell'ambito del territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico è vietata l'installazione dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari.

Quelli attualmente esistenti devono essere rimossi immediatamente allo scadere delle relative concessioni.

Art. 5.

Tutte le linee elettriche aeree ad alta tensione esistenti sul territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico devono essere rimosse e dislocate al di fuori dei limiti del vincolo paesistico.

Le restanti linee elettriche, ove non possano essere dislocate altrove, devono essere opportunamente interrare.

I progetti relativi a linee elettriche che interessino aree adiacenti al comprensorio del piano territoriale paesistico, sono sottoposti a norma dell'art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 all'esame dell'assessorato che si pronuncia dopo avere sentito il parere degli altri competenti uffici regionali per quanto attiene alla protezione della fauna.

Art. 6.

In tutto il territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico è fatto divieto di aprire cave di qualsiasi genere, di riutilizzare quelle attualmente in disuso e di proseguire lo sfruttamento di quelle già esistenti.

Art. 7.

In tutto il territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico è vietato compiere qualsiasi movimento di terra (rilevati, scavi, rinterrati) anche per scopi agricoli senza preventiva autorizzazione dell'assessorato.

Art. 8.

In tutto il territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico è vietato procedere al taglio di piante di qualsiasi specie, età e grandezza, fatta eccezione per le colture erbacee di tipo agrario, senza la preventiva autorizzazione dell'assessorato, previo parere favorevole degli organi regionali competenti.

Art. 9.

Nel territorio interessato dal presente piano territoriale paesistico è fatto obbligo ai proprietari di mantenere le sistemazioni a verde laddove esse hanno carattere agricolo o forestale (salvo, in quest'ultimo caso, per quelle sistemazioni che impiegano specie non armonizzanti col paesaggio), e di presentare il progetto relativo alla coltivazione delle rimanenti aree all'assessorato per l'autorizzazione, previo parere degli altri organi regionali competenti.

Art. 10.

L'introduzione di qualunque tipo di specie animale o vegetale in qualunque parte del territorio interessato dal presente piano territoriale paesistico deve essere in ogni caso autorizzata dall'assessorato, sentito il parere favorevole degli altri organi regionali competenti.

Art. 11.

Tutti gli specchi d'acqua e i canali a cielo aperto esistenti nel territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico, devono essere possibilmente mantenuti allo stato attuale.

Sono ammesse opere di manutenzione e pulizia dei canali, degli argini, delle scarpate e opere di restauro conservativo.

In ogni caso, eventuali modificazioni al regime idrico dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assessore regionale competente in materia di piani paesistici. Parimenti, sono sottoposti all'approvazione del medesimo assessore regionale i progetti relativi ad opere che interessino aree adiacenti al comprensorio del piano territoriale paesistico, che possono influenzare il regime delle acque.

È fatto divieto di scarico di liquami vari di qualunque genere e di discarica di altri materiali di qualunque tipo specie e natura.

Art. 12.

Il territorio soggetto al presente piano territoriale paesistico compreso nei comuni di Cagliari e di Quartu Sant'Elena, è individuato graficamente sulla tav. 2 e delimitato descrittivamente come segue:

A) Quanto al comune di Quartu Sant'Elena partendo dal confine col Comune di Cagliari sulla riva delle Saline di Stato dal lato del mare, si segue il confine comunale che attraversa le Saline e lo Stagno di Molentargius fino a raggiungere la strada statale n. 125. Da qui si segue detta strada in direzione nord-est-est, fino al confine col comune di Cagliari al punto sul Riu di Selargius; da qui si percorre il confine col comune di Cagliari fino ad incontrare nuovamente la strada statale 125 che si segue per m 750. A questo punto si segue la seguente linea spezzata:

tratto A-B: dall'asse della strada statale 125 formante con questo un angolo di 90° ed avente la lunghezza di m 585 circa;

tratto B-C: di lunghezza di circa 730 metri, posto parallelamente all'asse di viale Colombo ad una distanza dal medesimo di circa 705 metri;

tratto C-C' di lunghezza di circa 160 metri e formante col tratto B-C un angolo di 140°;

tratto C'-C'' di lunghezza di m 570 formante col tratto C-C' un angolo di 40°;

tratto C''-D di lunghezza di circa m 677, formante col tratto C'-C'' un angolo di 107° circa;

tratto D-E di lunghezza pari a circa 95 metri formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 90°;

tratto E-F di lunghezza di m 790 circa, formante con l'asse di viale Colombo un angolo di 80°;

tratto F-G di lunghezza di m 485 circa, formante con il tratto E-F un angolo di 140°, raggiungendo in tal modo la strada provinciale di Villasimius. A questo punto si segue tale strada fino all'incrocio con la strada litoranea del Poetto;

tratto I-L della lunghezza di circa m 300 formante con la strada provinciale di Villasimius un angolo di 63°, per poi ritornare al punto di partenza seguendo la riva media dello Stagno di Quartu e delle Saline di Stato dal lato del mare.

B) Quanto al comune di Cagliari: partendo dal confine col territorio comunale di Quartu Sant'Elena sulla strada statale 125 si segue il lato destro di tale strada fino ad incontrare l'argine destro del canale di Terramaini, che viene seguito verso sud fino all'altezza di via Priore Fulco; si segue poi il lato sinistro di detta strada fino all'incrocio con via dei Conversi, che si segue sul lato ovest di direzione sud fino ad incontrare via Sa Perda Bianca; si prosegue sul lato ovest di detta strada fino al viadotto posto alla confluenza di via Sa Perda Bianca con via dei Salinieri. Si continua poi passando sul lato ovest del viadotto lungo il lato destro di via La Palma, in direzione est fino all'altezza del ponticello in ferro con sottostante acquedotto sospeso.

Dal punto centrale dell'asse di detto ponticello si segue la seguente linea spezzata:

tratto A-B: di lunghezza pari a circa m 255, a partire dal punto centrale dell'asse del ponticello in ferro con andamento da nord a sud;

tratto B-C: di lunghezza pari a circa m 535, formante un angolo di 139° 30' con tratto A-B;

tratto C-D: parallelo al tratto A-B in direzione da nord a sud fino ad incontrare il lato destro di viale Poetto.

A questo punto si segue il lato destro della predetta strada in direzione est fino ad incontrare la camionabile del Poetto che corre lungo la riva delle Saline e si segue quindi detta riva fino al confine comunale di Quartu Sant'Elena. Inoltre è inclusa nel predetto perimetro la porzione del territorio comunale avente come delimitazione a nord il tratto della strada statale 125 tra il Riu di Selargius e il confine col territorio comunale di Quartu Sant'Elena a est, a sud e a ovest lo stesso confina col territorio comunale di Quartu Sant'Elena. Sono anche comprese nell'area del piano territoriale paesistico le zone di Monte Urpinu sottoposte ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale n. 130 del 7 giugno 1955 e con decreto ministeriale del 2 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 29 ottobre 1964.

Il predetto territorio viene suddiviso nelle zone e sottozone individuate nella tavola n. 2 che fa parte integrante del presente piano e di seguito specificate.

Art. 13.

Zona B di rispetto ecomorfologico lacustre

È costituita dagli specchi d'acqua che formano le saline di Stato, lo stagno di Quartu, lo stagno di Molentargius.

È suddivisa nelle seguenti sottozone:

Art. 14.

Sottozona B1: lacuale artificiale

In tale zona:

I) È vietato edificare sotto qualsiasi forma.

II) Deve essere mantenuto integralmente l'attuale assetto ecomorfologico compresi i tracciati geometrici delle vasche salanti, che possono peraltro essere modificati solo per il funzionamento delle Saline di Stato.

III) Sono ammesse tutte quelle opere connesse con la conservazione dei valori paesaggistici e naturali, quali drenaggi, arginature, camminamenti, cunette, canali di deflusso.

IV) Sono vietate opere che possono alterare il regime delle acque e i livelli attualmente esistenti, che devono comunque essere conservati, anche in caso di cessazione di attività delle saline di Stato.

V) È vietata la costruzione di qualunque tipo di impianto tecnologico anche di carattere o destinazione pubblica, per qualunque uso previsto.

VI) Sono vietate colmature di qualsiasi genere con terra, detriti, rottami e qualsivoglia altro materiale.

Art. 15.

Sottozona B2: lacuale naturale

È costituita dallo Stagno di Molentargius situato tra il Canale di Terramaini, l'argine che lo divide dalla terraferma e la zona D.

In tale zona:

I) È vietata qualsiasi forma di edificazione.

II) Sono consentite tutte quelle opere relative alla conservazione degli aspetti naturali, della flora e della fauna lacustre e connesse con il mantenimento del regime idrico e dei livelli attuali delle acque che devono normalmente essere mantenuti costanti.

III) Sono ammesse tutte quelle opere connesse con la conservazione dei valori paesaggistici e naturali, quali drenaggi, arginature, camminamenti, cunette, canali di deflusso.

IV) È vietata la costruzione di qualunque tipo di impianto tecnologico, anche di carattere o destinazione pubblica, per qualunque uso previsto.

V) Sono vietate colmature di qualsiasi genere con terra, detriti, rottami e qualsivoglia altro materiale.

Art. 16.

Zona C - di rispetto geomorfologico interno

Comprende l'area situata tra lo Stagno di Molentargius, la strada statale n. 125, la linea spezzata A-B-C-C'-D-E-F-G limite della zona sottoposta a vincolo in comune di Quartu Sant'Elena, la strada provinciale di Villasimius, l'argine che divide le saline di Stato dalla terraferma, il canale vecchio Stagno di Mezzo, il canale vecchio di Pala Montis, la linea spezzata C-B-A limite della zona soggetta a vincolo in comune di Cagliari, via La Palma, viadotto tra via Salinieri e via Sa Perda Bianca.

È suddivisa nelle seguenti sottozone:

Art. 17.

Sottozona C1 - conservativa naturale e sistema

È costituita dalla fascia di territorio confinante a sud est con le saline di Stato e lo stagno di Quartu, a sud ovest con il canale Mortu e con il canale Terramaini, a nord ovest con lo stagno di Molentargius, a

nord con la S.S. 125 Orientale Sarda, a est e a nord est con la linea spezzata A-B-C-C'-C''-D-E-F-G-I-L, limite della zona soggetta a vincolo paesistico e con la strada provinciale di Villasimius.

In tale sottozona:

I) È vietata l'edificazione, tranne quanto previsto ai successivi punti XIII e XIV.

II) Negli edifici attualmente esistenti, costruiti con regolare autorizzazione prevista dalle norme vigenti, sono ammessi interventi di ristrutturazione e di restauro conservativo con il mantenimento del volume originario. In caso di demolizione tali edifici non possono essere ricostruiti.

III) Il sistema viario della presente sottozona deve essere esclusivamente pedonale ad eccezione della strada esistente che, penetrando nel territorio dall'abitato di Quartu Sant'Elena mediante l'attuale tracciato di via Is Arenas, costeggia le saline di Stato. Tale strada non deve comunque avere funzione di attraversamento o scorrimento. Per un più facile raggiungimento delle varie parti di questa sottozona, dal predetto tracciato viario possono ripartirsi delle strade veicolari opportunamente distanziate, non più lunghe di m 200. Dette strade devono terminare presso le esistenti cave di sabbia abbandonate nelle quali possono essere predisposti opportuni parcheggi che devono essere schermati superiormente da stuoi di canne palustri.

Tutte le strade di detta zona devono essere mantenute a mac-adam ordinario;

IV) Sono tassativamente vietati gli sbancamenti per il prelievo di terra vegetale e sabbia.

V) Sono vietati scarichi e riporti di terra, detriti, accumuli e depositi di rottami e di materiali di qualsiasi genere.

VI) Può essere mantenuta la destinazione agricola dei terreni.

VII) È fatto divieto di costruire serre stabili o precarie sia in vetro, sia in plastica o in altri materiali.

VIII) È consentita l'edificazione di piccoli capanni in legno e canne palustri da destinarsi a punti di osservazione dell'ecosistema.

IX) Le recinzioni devono essere realizzate con specie vegetali di media altezza quali *Opuntia ficus indica*, *Acacia horrida*, *Lycium europaeum*, *Maclura aurina tiaca*.

Possono essere ammesse recinzioni in rete metallica che comunque devono essere inserite nella predetta vegetazione;

X) Per la sistemazione a verde devono essere osservati i seguenti criteri:

a) nessuna limitazione è posta nell'impiego di specie erbacee ed arbustive, purché di altezza definitiva non superiore a 3 metri;

b) la scelta delle specie arboree deve essere attuata, in prevalenza, tra quelle sempre verdi a chioma espansa, con portamenti non fastigiatii, evitando specie a rapido deperimento e le forme orticole aurate o argentate. A titolo esemplificativo è autorizzata la messa a dimora per le piantagioni arboree di tipo agrario, delle specie normalmente coltivate nell'ambiente del Golfo di Cagliari; per le piantagioni ornamentali, delle seguenti specie *Juniperus phoenicea*, *Juniperus macrocarpa*, *Juniperus* (esotici di specie varie), *Ceratonia siliqua*, *Citrus triptera*, *Genista aetnensis*, *Laurus nobilis*, *Lagunaria patersonii*, *Parkinsonia aculeata*, *Populus Hyckeliana*, *Vitex agnus-castus*, *Phillyrea latifolia*, *Rhamnus alaternus*, *tamarix africana*, *Chamaerops humilis*, *Phoenix dactylifera*;

XI) È consentita la formazione di un opportuno impianto per la distribuzione dell'acqua potabile, per l'irrigazione e per la lotta contro gli incendi, con opere completamente interrata.

XII) È esclusa la costruzione di qualunque altro impianto tecnologico, anche di carattere o destinazione pubblica, e per qualunque uso previsto, ad eccezione dell'impianto per la distribuzione interna dell'energia elettrica, che dovrà essere completamente interrato e con cabine di trasformazione di tipo ribassato e costruite con materiali ambientalmente armonizzati.

XIII) È consentita, in deroga a quanto sopra, la realizzazione, nel punto indicato con asterisco nella tavola 2, del depuratore fognario della Città di Cagliari con le seguenti prescrizioni:

a) la superficie occupata non potrà superare i 10 ettari, comprese le fasce di protezione, che dovranno essere costituite dalle essenze previste per la sottozona;

b) l'impianto dovrà essere interrato sin dove è possibile, comunque non dovrà avere un'altezza superiore ai metri 4 dai piani sistemati di campagna;

c) è vietato l'incenerimento in loco dei rifiuti;

d) i materiali solidi di rifiuto da trattare dovranno essere asportati sollecitamente;

e) è fatto divieto di comunicazione idrica con lo Stagno di Molentargius;

f) dovrà essere garantito un apporto idrico al Bellarosa Minore nella quantità e qualità necessarie;

g) il collegamento con l'impianto dovrà rivolgersi nelle strade esistenti la cui larghezza non può essere ampliata oltre gli 8 metri e devono essere mantenute a mac-adam;

h) attorno all'impianto dovranno essere realizzate fasce di protezione con essenze e per la estensione ritenuta necessaria;

i) le acque depurate dovranno essere allontanate fuori dal territorio interessato al piano territoriale paesistico, salvo per gli apporti necessari al Bellarosa Minore e non dovranno essere inquinanti sotto qualunque aspetto. A tal fine dovranno essere impiegati i processi tecnologici più idonei e tecnicamente avanzati;

l) la realizzazione del depuratore fognario si intende subordinata alla preventiva approvazione del relativo progetto esecutivo da parte dell'assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

XIV) È consentito nella porzione di territorio del comune di Quartu Sant'Elena, delimitata dai vertici E-F-G, la realizzazione del Piano di Zona 167 Costa Bentu già adottato dal Comune; esso dovrà essere ubicato nella zona centrale del suddetto triangolo con un fronte complessivo di circa 330 metri e sarà sottoposto al parere specifico dell'assessore beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Le zone verdi di detto piano 167 dovranno essere concentrate prospicienti lo Stagno di Quartu.

Art. 18.

Sottozona C2 - trasformativa di settore

È costituita da un'area in territorio del comune di Cagliari delimitata da: il canale Mortu, il canale Vecchio di Pala Montis, la linea spezzata A-B-C- limite della zona soggetta a vincolo paesistico in comune di Cagliari, via La Palma, il viadotto tra via Salinieri e via Sa Perda Bianca, via Sa Perda Bianca, il Canale Terramaini.

In tale sottozona:

I) È vietato qualsiasi tipo di edificazione ad eccezione di elementi di servizio connessi con le attività relative al tempo libero, al riposo delle persone anziane e al gioco dei minori.

II) È permessa la costruzione dei campi per sport non agonistici, Kinderheim, campi Robinson, piste di gioco, piste ciclabili e per il pattinaggio, piscine, piazzole con arenili, panchine, altalene.

III) È ammessa la costruzione di piccoli edifici polifunzionali da adibire a servizi igienici, depositi per attrezzi e locali per il piccolo e pronto ristoro.

IV) Nelle parti ricoperte da specchi di acqua è fatto obbligo al mantenimento degli stessi, del relativo regime idrico e di livello e delle partizioni geometriche esistenti che possono peraltro essere modificate solo per il funzionamento delle Saline di Stato.

In tali specchi d'acqua non è consentita alcuna edificazione ad eccezione delle opere di arginatura e di difesa e di restauro conservativo;

V) È consentita la costruzione di impianti per la distribuzione dell'acqua potabile, per innaffiamento e per la difesa contro gli incendi, con linee completamente interrata. È pure consentita la realizzazione della rete, completamente interrata, per la distribuzione dell'energia elettrica e per la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti devono essere del tipo a stelo medio o ribassato opportunamente disposti nella vegetazione. Le cabine di trasformazione elettrica devono essere di tipo ribassato e realizzate con materiali e colori armonizzanti con l'ambiente circostante.

VII) Non è consentita la costruzione di impianti tecnologici, anche di carattere e destinazione pubblica e per qualunque uso previsti ad eccezione delle opere che si rendessero necessarie in relazione alla costruzione del depuratore fognario della città di Cagliari, la cui ubicazione è prevista nella zona di Is Arenas.

VIII) La sistemazione a verde deve essere attuata con specie vegetali di altezza relativamente non rilevante, con chiome espanse e quindi non fustigate né pinnacolari. L'impiego di specie a foglia caduca deve eguagliare in percentuale quello della specie a foglia sempreverde e deve essere assicurato un conveniente scaglionamento delle fioriture durante tutto l'arco dell'anno. Possono pertanto essere impiegate le specie già utilizzate per il verde urbano della città di Cagliari fatta eccezione degli eucalipti dei salici piangenti, delle araucarie e dei cipressi di alto fusto.

Art. 19.

Zona D - di rispetto geomorfologico esterno

È costituita da un'area ubicata all'incrocio tra il canale Terramaini e la strada statale n. 125 Orientale Sarda e si estende a sud di detta strada, sempre coerentemente ad essa, con una fascia di profondità variabile tra un minimo di ml 50 ed un massimo di circa ml 300 per una lunghezza complessiva di ml 1750 circa procedendo da Cagliari verso Quartu Sant'Elena.

È suddivisa nelle seguenti sottozone:

Art. 20.

Sottozona D1 - conservativa naturale integrale

È costituita dalla fascia di terreno posta a sud della strada statale n. 125 e a nord dello Stagno di Molentargius. Essa è compresa tra le sottozone D2, B2 e D1, dal limite della sottozona D2, per una lunghezza di ml 1343 circa lungo la statale n. 125 e profondità variabile fra un minimo di poco superiore a m 50 ed un massimo superiore di circa m 360.

In tale sottozona:

I) È vietata qualsiasi edificazione ad eccezione delle opere di difesa e di arginatura strettamente connesse con il mantenimento dei livelli delle acque, del regime idrico e con la conservazione integrale di quelle particolarissime condizioni naturali che fanno di questa sottozona l'ambiente ideale per la sosta e la riproduzione di uccelli acquatici di importanza e di interesse internazionale.

II) Sono vietati gli scarichi di qualunque natura, le colmature e i riinterri di qualsiasi genere con qualsivoglia materiale.

III) Sono consentite piccole opere in legno e canne, quali camminamenti palafittati e quinte verticali, per l'osservazione e lo studio della fauna e della flora.

IV) La vegetazione esistente deve essere mantenuta integralmente.

V) Non è ammessa la realizzazione di alcun impianto viario.

VI) Non è ammessa altresì la realizzazione di alcun impianto tecnologico, anche di carattere o destinazione pubblica, per qualunque uso previsto, compresa la rete per l'acqua potabile e per l'energia elettrica per la pubblica illuminazione.

Art. 21.

Sottozona D2 - conservativa di settore operativo

È costituita dalla fascia di terreno confinante a nord-ovest con viale Marconi, a sud-ovest con Canale Terramaini, a sud-est con lo Stagno di Molentargius, a nord-est con la zona D1. Tale fascia di terreno ha una profondità pressoché costante di m 145 e una lunghezza lungo viale Marconi di circa ml 360. E inoltre dall'area di pertinenza della villetta

posta tra viale Marconi e la Bellarosa Minore, che è costituita da un trapezio di forma irregolare avente il lato coerente alla strada statale n. 125 di m 65 circa e quello opposto di m 80 circa con una profondità minima di m 60 e massima di m 100.

In tale sottozona:

I) È consentito soltanto il restauro conservativo degli edifici esistenti, senza aumento di volume, con divieto di qualsiasi altro tipo di edificabilità.

II) Sono vietati gli scarichi di qualunque natura, le colmature e i riinterri di qualsiasi genere e con qualsivoglia materiale.

III) È esclusa la costruzione di qualunque impianto tecnologico, anche di carattere o destinazione pubblica per qualsiasi uso previsto.

IV) in caso di demolizione degli edifici attualmente esistenti non è consentita alcuna ricostruzione. Le aree rese libere dovranno essere sistemate a verde con i criteri e le scelte previste per la sottozona.

Art. 22.

Zona E - di rispetto d'altura

È costituita dall'area di Monte Urpinu confinante ad est con il Canale Terramaini, a sud con via dei Colombi e con via Is Guadazzonis, a ovest e a nord-ovest con via della Pineta, via Dexart e con la linea spezzata limite della zona soggetta vincolo paesaggistico, a nord con via dei Conversi e via Priore Fulco.

È suddivisa nelle seguenti sottozone:

Art. 23.

Sottozona E1 - ristrutturativa geoforestale

È costituita da quella parte di Monte Urpinu che continua a nord e ad est con via dei Conservi, e a sud con via Is Guadazzonis e con l'area di pertinenza del sanatorio, a ovest con via Dexart, via Vidal, via Gemelli, a nord-ovest con via Garavetti, via Martino Carrillo, via Monserrato Rossello.

In tale sottozona:

I) Sono fatte salve le previsioni del piano particolareggiato di Monte Urpinu approvate con decreto del presidente della giunta regionale n. 91 del 18 aprile 1974 anche per quanto concerne le piantagioni, ad eccezione di quanto segue:

a) la densità edilizia prevista in 0,01 Mc/mq per le diverse zone del piano territoriale paesistico deve essere ridotta a 0,005 Mc/mq;

b) la densità edilizia, prevista in 0,5 Mc/mq per le zone denominate nel piano territoriale paesistico citato «ad interesse cittadino», «zoo dei bambini», per «attività sportiva», «di divertimenti di interesse cittadino» deve essere ridotta a 0,25 Mc/mq;

c) la densità edilizia, prevista dal piano territoriale paesistico 2,00 Mc/mq, per le attrezzature ricettive di tipo a, deve essere strettamente limitata ai volumi attualmente esistenti per i quali si prescrivono interventi edilizi di solo restauro conservativo;

d) per la particolare conformazione morfologica della zona, per la friabilità delle rocce componenti e per ragioni di visualizzazione paesaggistica non è consentita la realizzazione ricettiva, prevista nel piano territoriale paesistico lungo viale Europa al di sopra della zona della ex cava;

e) non è consentita l'esecuzione del tronco stradale previsto nel piano territoriale paesistico collegante via dei Conversi con viale Europa.

Art. 24.

Sottozona E2 - completativa residenziale urbana

È costituita da due aree di Monte Urpinu:

la prima delimitata da via Vidal, via Dexart, via Raffa Garzia, via dei Colombi, via della Pineta, via Dexart e la linea spezzata che delimita il perimetro della zona soggetta a vincolo paesaggistico;

la seconda delimitata da via Garavetti, viale Europa, via Martino Carrillo, via Monserrato Rossello e la linea spezzata che delimita il perimetro della zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Per tale sottozona vengono fatte salve le prescrizioni e previsioni relative del piano regolatore generale vigente di Cagliari.

Art. 25.

Sottozona E3 - ristrutturativa viaria

È costituita dalla fascia di terreno di interesse dell'asse di scorrimento mediano confinante a nord con via Priore Fulco, a est col Canale Terramaini e con la zona E4, a ovest con la zona E1.

In tale sottozona:

I) Sono consentiti soltanto interventi edilizi di restauro conservativo dei volumi esistenti. Gli edifici demoliti non possono essere ricostruiti.

Per il resto valgono le previsioni e le prescrizioni del piano regolatore generale e del piano territoriale paesistico.

II) È fatto divieto di costruire il nodo di svincolo previsto per il collegamento con Quarto Sant'Elena ma deve essere consentito l'accesso alla strada che porta a Is Arenas.

III) Nelle fasce ai bordi dell'asse mediano di scorrimento devono essere realizzate opere di integrazione dell'impianto viario con il paesaggio mediante piantagioni appropriate e opportunamente disposte, e opere di sistemazione stradale di disegno appropriato.

Art. 26.

Sottozona E4 - cerniera mediana del sistema

È costituita dalla fascia di terreno confinante a est col Canale Terramaini, a ovest con l'area dell'asse di scorrimento mediano.

In tale sottozona valgono le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale paesistico.

Art. 27.

Sottozona E5 - completativa di settore

Comprende l'area di pertinenza del sanatorio posto sulle falde di Monte Urpinu.

In tale sottozona:

I) Sono consentiti interventi edilizi a carattere conservativo con possibilità di ampliamento del volume complessivo fino ad un massimo del 30% di quello esistente. Le altezze massime non dovranno superare quelle attuali.

II) In caso di demolizione è consentita la riedificazione sulla base dei volumi massimi suddetti e con conservazione delle attuali altezze e l'impiego di materiali e colori armonizzanti con l'ambiente naturale circostante.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza prima dell'entrata in vigore del presente piano territoriale paesistico, rimangono valide a termine e per la durata dell'ultimo comma dell'art. 16 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Le varianti ai progetti di cui al comma precedente sono invece assoggettate alla normativa del presente piano territoriale paesistico.

Art. 29.

Per la realizzazione delle finalità del presente piano, l'assessorato regionale competente può valersi della collaborazione oltre che degli altri uffici della regione, anche di organi statali, provinciali e comunali interessati.

L'assessorato può, altresì, procedere direttamente o in concorso con gli organi predetti, alla esecuzione di lavori di restauro ambientale.

92A5110

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 giugno 1933, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dal senato accademico nella seduta del giorno 23 giugno 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previste dall'art. 378, viene eliminata la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia.

Art. 2.

Gli articoli dello statuto dal 401 al 415, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottista-assistente di oftalmologia, sono abrogati.

Art. 3.

Dopo l'art. 58 viene inserito il diploma universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia, col relativo spostamento della numerazione seguente:

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA
ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 59. — È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 60. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 61. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 62. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 59 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 63. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università. L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 64. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate nonché di tirocinio, esso comprende arce, corsi integrativi e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 ore nel terzo anno.

Art. 65. — Il consiglio di diploma predisponde un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 66. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente.

Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami di tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 67. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri.

Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 68. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 69. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni semestrali tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 70. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 71. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 72. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica propedeutica biochimica:

chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno - I semestre:

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neurooftalmologia:
ortottica II;
neurooftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - I semestre:

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tonografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 73. --- Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 74. --- La commissione d'esame finale relativo al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 75. --- All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 76. --- Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 21 settembre 1992

Il rettore: VELLANI

92A5615

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991, 2 dicembre 1991 e 1° aprile 1992;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto che il Consiglio universitario nazionale, nella adunanza del 23 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla istituzione ex novo del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche e alla trasformazione delle attuali scuole dirette a fini speciali per Tecnico

di laboratorio biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia, rispettivamente nei corsi di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico e in logopedia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, è modificato nel senso che sono soppresse le scuole dirette a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia. Sono di conseguenza soppressi gli articoli da 218 a 224 e da 412 a 428, relativi rispettivamente agli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico e di preparazione per tecnici di audiometria e fonologopedia.

Art. 2.

L'art. 77, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato come segue:

Art. 77. -- La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

- laurea in medicina e chirurgia;
- laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
- diploma universitario in scienze infermieristiche;
- diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;
- diploma universitario in logopedia.

Dopo l'art. 89, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti i corsi di diploma universitario in scienze infermieristiche e per tecnico di laboratorio biomedico:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 90. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

- a) assistenza generale;
- b) assistenza generale pediatrica;
- c) assistenza generale ostetrica.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

- a) assistenza clinica;
- b) geriatria;
- c) assistenza chirurgica;
- d) area critica;
- e) assistenza domiciliare;
- f) assistenza domiciliare geriatrica;
- g) psichiatria e salute mentale;
- h) funzione didattiche e direttive (caposala);
- i) sanità pubblica;
- l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
- m) pediatria e neonatologia;
- n) ostetricia.

Nell'area critica, secondo le normative CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili del corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 91. — Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte della commissione d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

clinica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienze dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica,
aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
 legislazione sociale;
 medicina del lavoro;
 sociologia;
 metodologia della ricerca;
 storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:**Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti 12.0).**

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:**E.1. Corso integrato di pediatria:**

pediatria clinica;
 pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
 terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
 infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:**E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:**

neuropsichiatria infantile;
 psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
 infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
 legislazione sociale;
 medicina del lavoro;
 sociologia;
 metodologia della ricerca;
 storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale e ostetrica:**Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).**

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:**F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:**

fisiopatologia ostetrica;
 ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
 elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato d'infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
 infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:**F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:**

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
 psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
 metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
 legislazione sociale;
 medicina del lavoro;
 sociologia;
 metodologia della ricerca;
 storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 92. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocinii possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 93. — Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscritti secondo lo statuto.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 94. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

- a) patologia clinica;
- b) biochimica clinica;
- c) microbiologia clinica;
- d) citopatologia;
- e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;
- f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal Consiglio del corso di diploma o dal Consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà su proposta del consiglio del corso di diploma.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con

domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione in itinere utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Gli studenti che non superano tutti gli esami dell'anno e non ottengono positiva valutazione nel tirocinio, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

Art. 95. — I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio del corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi del diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza di laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere fondamentali dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3 Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3 Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO DI PATOLOGIA CLINICA**Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).**

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO DI BIOCHIMICA CLINICA**Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).**

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA**Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5).**

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

III Anno:

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5. - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica;

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

III Anno:

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5. Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato di utilizzazione di animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

Il semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali vigenti per posti di professore di prima o di seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Il Consiglio del corso di diploma può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunicano detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 96. — La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Norme transitorie.

In via del tutto eccezionale, coloro che si erano iscritti al primo anno della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico nell'anno accademico 1991-92, possono accedere al secondo anno del corso di diploma per tecnico di laboratorio biomedico, con la convalida degli insegnamenti ritenuti idonei dal consiglio del corso di diploma.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 97. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno 3 esami del primo anno di corso.

Art. 98. -- Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore) il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1.000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:
fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicomotricità.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:
fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:
linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:
logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e

della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria, apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniATRica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniATRica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniATRica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

Area D. Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio pratico guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 99. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di logopedista.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame del diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 8 ottobre 1992

Il rettore: ELIA

92A5616

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992, in base al quale la denominazione del corso di laurea in «lingue e letterature straniere (europee)» muta in «lingue e letterature straniere»;

Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici di questa Università hanno accolto quanto disposto dal citato decreto ministeriale 22 giugno 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La locuzione «europee» indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere» è soppressa. In conseguenza di ciò:

a) il primo comma dell'art. 57 relativo alle lauree conferite dalla facoltà di lingue e letterature straniere, è così modificato:

Art. 57. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere;

b) l'art. 61, relativo alle lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia, è così modificato:

Art. 61. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in:

lettere;

filosofia;

lingue e letterature straniere;

storia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 ottobre 1992

Il rettore: ELIA

92A5652

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunta la disciplina «36) sociologia giuridica».

Art. 2.

All'art. 22 dello statuto vigente, comma 4, le parole « nello svolgimento di almeno due tesine, scelte dal candidato su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, ed accettate dalla commissione esaminatrice.», sono depennate; il comma 5 dello stesso art. 22 è cessato.

Sassari, 19 ottobre 1992

Il rettore: PALMIERI

92A5653

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1992;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 1 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

- a) assistenza clinica;
- b) geriatria;
- c) assistenza chirurgica;
- d) area critica;
- e) assistenza domiciliare;
- f) assistenza domiciliare pediatrica;
- g) psichiatria e salute mentale;
- h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
- i) sanità pubblica;
- l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
- m) pediatria e neonatologia;
- n) ostetrica,

nell'area critica, secondo le normative CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il corso di diploma è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 100 per ciascun anno di corso.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 2 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative che definiscono gli obiettivi didattici intermedi in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline previste comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti allo studente, a condizioni che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello annuale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati : crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:**C.6. Corso integrato di sanità pubblica:**

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica,
aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericoltura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - indirizzo in assistenza generale:**Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).**

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:**D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:**

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:**D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:**

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:**Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti 12.0).**

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:**E.1. Corso integrato di pediatria:**

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericoltura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:**E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:**

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo di assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 3 (Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunicano detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno

all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1992

Il rettore: PALMIERI

92A5654

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990, art. 2, primo comma;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà-seduta del 20 novembre 1991, senato accademico-seduta del 10 dicembre 1991, consiglio di amministrazione-seduta del 18 dicembre 1991);

Considerato che il diploma universitario in giornalismo (tabella LX-bis) è previsto nel piano triennale di sviluppo 1991-1993 per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Considerato che la tabella è stata già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 luglio 1992;

Vista la ministeriale del 29 luglio 1992, prot. n. 4125;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 111 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO

Art. 111. — Presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Palermo è istituito il diploma universitario in giornalismo.

Il corso ha durata triennale. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli studenti iscritti — e la loro eventuale selezione — è determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; a tal fine il Ministro, per il diploma universitario in giornalismo, acquisisce il parere dell'Ordine nazionale dei giornalisti per la determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in giornalismo.

Art. 112 (*Articolazione del corso degli studi*). — Il corso degli studi è articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificatamente professionale. L'attività didattica complessiva ammonta ad almeno 850 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.

Art. 113 (*Biennio di formazione di base*). — Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impiego didattico di almeno 500 ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari:

- 1) Area comunicativa:
 - teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.
- 2) Area scientifico-tecnologica:
 - informatica generale;
 - sistemi e tecnologie della comunicazione.
- 3) Area giuridica:
 - diritto pubblico;
 - diritto privato.
- 4) Area economica:
 - economia politica;
 - politica economica.

- 5) Area psicologica:
psicologia dei processi cognitivi;
psicologia sociale.
- 6) Area sociologica:
sociologia.
- 7) Area storica:
storia contemporanea;
storia economica e sociale dell'età contemporanea.
- 8) Area linguistico-comunicativa:
sociolinguistica;
sociologia della comunicazione.

Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano di studi, con almeno un insegnamento.

Le facoltà potranno sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonché un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi per la lingua inglese del centro linguistico interfacoltà o di altre strutture idonee.

Art. 114 (*Anno professionale*). — Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attività didattica di almeno 350 ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligatori e devono essere scelti nel seguente elenco:

- 1) diritto dell'informazione e della comunicazione; diritto e deontologia delle professioni comunicative;
- 2) storia del giornalismo; storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
- 3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
- 4) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo.

Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

- 1) geografia umana;
- 2) statistica sociale;
- 3) storia delle relazioni internazionali;
- 4) retorica e stilistica;

- 5) semiotica;
- 6) storia della scienza;
- 7) storia della scienza e della tecnica;
- 8) tecniche dell'intervista;
- 9) sociologia delle comunicazioni di massa;
- 10) sociologia delle relazioni internazionali;
- 11) estetica;
- 12) letterature comparate.

Art. 115 (*Pratica giornalistica*). — Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgano attività giornalistica continuativa da almeno cinque anni e comunque previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 116 (*Esame di diploma*). — Per il conseguimento del diploma, lo studente dovrà sostenere uno specifico «esame finale di diploma», consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonché di due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa.

Art. 117 (*Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini*). — Il diplomato in giornalismo può essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori purché con identica denominazione o strettamente affini del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonché delle prove scritte di lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 1° ottobre 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A5630

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Perugia il corso di diploma universitario triennale in scienze infermieristiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 48 del titolo VII, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 48 e vengono altresì inseriti i nuovi articoli dal 67 al 69 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo VII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 48. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria ed il diploma universitario in scienze infermieristiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 67 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Perugia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

- a) assistenza generale;
- b) assistenza generale pediatrica;
- c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università di Perugia potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

- a) assistenza clinica;
- b) geriatria;
- c) assistenza chirurgica;
- d) area critica;
- e) assistenza domiciliare;
- f) assistenza domiciliare geriatrica;
- g) psichiatria e salute mentale;
- h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
- i) sanità pubblica;
- l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
- m) pediatria e neonatologia;
- n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma fino ad un massimo di cinquanta, è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 68 (*Ordinamento didattico*). — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei

singoli corsi integrati. Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere, per ciascun semestre, gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica,
aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:
perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:
fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:
patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato d'infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 69 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). - 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 ottobre 1992

Il rettore: *DOZZA*

92A5632

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Perugia il corso di diploma universitario triennale in ingegneria aerospaziale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 103 della facoltà di ingegneria viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 103 e vengono inseriti i nuovi articoli dal 116 al 120 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 103. — La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e consente il conseguimento delle seguenti lauree:

- laurea in ingegneria civile;
- laurea in ingegneria dei materiali, decentrato a Terni;
- laurea in ingegneria elettronica;
- laurea in ingegneria meccanica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria», con la specificazione del corso di laurea seguito.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

La facoltà consente altresì il conseguimento del diploma universitario in «ingegneria aerospaziale».

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Art. 116 (*Diploma universitario*). — Il corso di diploma universitario in ingegneria aerospaziale ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria aerospaziale».

Art. 117 (*Articolazione del corso degli studi del diploma*).

— Ciascuno dei tre anni di corso del diploma in ingegneria aerospaziale potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo; relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'art. 120 riporta il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alla tabella XXIX-bis allegata al decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992, n. 108.

Art. 118 (*Regolamento del corso di diploma*). — Il consiglio della competente struttura didattica determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti: ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli sia per gli insegnamenti obbligatori che per quelli a scelta (n. 6 moduli da definire in sede locale), necessari per raggiungere il numero minimo di m.d. che consente l'accesso all'esame di diploma (n. 30 m.d.). Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle indicate nei gruppi

della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, e successive modificazioni, e riportata nel decreto rettorale 21 novembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1991, n. 25.

La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 119 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 120 (*Formulazione del curriculum*). — Il curriculum del diploma universitario in ingegneria aerospaziale viene formulato con riferimento al modulo didattico. Il numero minimo di moduli didattici è trenta.

Per il conseguimento del diploma sono obbligatori i ventiquattro moduli didattici indicati nella tabella seguente. Nella tabella che segue sono riportati il, o i, gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando è necessario, è anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali:

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuti
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2 m.d.	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1 m.d.	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.	Informatica di base
H150	Estimo	1 m.d.	Economia e gestione
I270	Ing. economico-gestionale		
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.	
I090	Disegno industriale		

Codice	Gruppo disciplinare	Numero	Contenuto
1050	Fisica tecnica	1 m.d.	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
1152	Principi di ingegneria chimica		
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.	Elettrotecnica e sue applicazioni
1042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.	Sistemi energetici
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.	Materiali e relative tecnologie
1130	Metallurgia		
1140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		
1030	Fluidodinamica	2 m.d.	
1021	Meccanica del volo	1 m.d.	
1022	Costr. e strutture aerospaziali	2 m.d.	
1023	Impianti e sistemi aerospaziali	1 m.d.	
1041	Propulsione aerospaziale	2 m.d.	
1210	Elettronica	1 m.d.	
1240	Automatica		

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

Perugia, 26 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5633

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 e la tabella XXVI ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 14 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Titolo VIII

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 67. — Il secondo comma va così modificato: «la durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree in scienze naturali, in matematica e in fisica e di cinque anni per le lauree in chimica, in scienze biologiche e in scienze geologiche».

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Gli articoli 80, 81, 82 e 83 relativi al corso di laurea in scienze geologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli; viene altresì inserito il nuovo art. 84 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 80. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata al corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Art. 81 (*Triennio di base*). — Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

- 1) istituzioni di matematiche I;
- 2) istituzioni di matematiche II;
- 3) fisica sperimentale I;
- 4) fisica sperimentale II;
- 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
- 6) geochimica;
- 7) geografia fisica;
- 8) geomorfologia;
- 9) mineralogia;
- 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
- 11) petrografia;
- 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
- 13) paleontologia;
- 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
- 15) geologia I;
- 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
- 17) geologia II;
- 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
- 19) rilevamento geologico;
- 20) fisica terrestre;
- 21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito dei singoli consigli di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal:

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo, fisica sperimentale, primo e secondo, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella;

superamento del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Art. 82 (*Biennio di applicazione*): — Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti, che vengono inseriti tutti a statuto.

Le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo delle discipline attivate dalla facoltà; lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) *Indirizzo geologico paleontologico*

Discipline caratterizzanti:

- 1) geologia regionale;
- 2) paleontologia II;
- 3) micropaleontologia;
- 4) sedimentologia;
- 5) geologia stratigrafica.

Discipline facoltative:

- 1) paleoecologia;
- 2) paleoclimatologia;
- 3) paleontologia vegetale;
- 4) paleobiogeografia;
- 5) geologia del quaternario;
- 6) paleontologia del quaternario;
- 7) geologia strutturale;
- 8) geologia marina;
- 9) geologia storica;
- 10) fotogeologia;

- 11) paleontologia stratigrafica;
- 12) stratigrafia;
- 13) paleontologia dei vertebrati;
- 14) biostratigrafia;
- 15) petrografia del sedimentario;
- 16) mineralogia dei sedimenti;
- 17) oceanografia;
- 18) geologia del cristallino;
- 19) vulcanologia;
- 20) geologia degli idrocarburi;
- 21) geofisica marina;
- 22) complementi di geologia applicata;
- 23) geotecnica;
- 24) idrogeologia.

B) *Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico*

Discipline caratterizzanti:

- 1) chimica fisica;
- 2) cristallografia;
- 3) petrologia;
- 4) giacimenti minerali;
- 5) vulcanologia.

Discipline facoltative:

- 1) geochimica nucleare;
- 2) mineralogia dei sedimenti;
- 3) analisi mineralogiche;
- 4) mineralogia applicata;
- 5) prospezioni geochimiche;
- 6) geotermia;
- 7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
- 8) petrografia applicata;
- 9) geologia regionale;
- 10) esplorazione geologica del sottosuolo
- 11) analisi geochimiche;
- 12) petrologia del metamorfico;
- 13) geochimica applicata;
- 14) cristallografia;
- 15) mineralogia sistematica;
- 16) minerogenesi;
- 17) geologia dei combustibili fossili;
- 18) giacimenti di idrocarburi;
- 19) prospezione geomineraria;
- 20) prospezioni geofisiche.

Art. 83. — L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami e del colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 84. — Per l'iscrizione di coloro che provengono da altro corso di laurea il consiglio di corso di laurea deciderà sull'anno di iscrizione e sulla convalida delle frequenze e degli esami.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5634

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alla sezione seconda dello statuto viene inserito il:

Titolo XV

SECONDA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 2.

Dopo l'art. 681 del vigente testo dello statuto, con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia secondo il seguente articolato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia con sede in Varese, dell'Università di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 2. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando dovrà frequentare l'indirizzo attivato prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al primo anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso (tre per l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, tre per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica) per un totale di trenta specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendano iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) propedeutica;
- b) meccanica e biomatematica;
- c) diagnostica;
- d) medicina interna;
- e) chirurgia generale;
- f) ortopedia;
- g) traumatologia;
- h) chirurgia della mano;
- i) tecnica operatoria;
- l) microchirurgia ortopedica;
- m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

- a) Propedeutica:
 - anatomia;
 - istologia ed embriologia;
 - fisiologia applicata;
 - immunologia;
 - genetica medica;
 - anatomia chirurgica dell'arto superiore (*);
 - anatomia funzionale e biomeccanica (*).
- b) Meccanica e biomatematica:
 - informatica biomedica;
 - bioingegneria;
 - biomeccanica;
 - tutori e protesi.
- c) Diagnostica:
 - diagnostica per immagini;
 - medicina nucleare;
 - patologia clinica;
 - anatomia e istologia patologica;
 - elettrodiagnostica ed elettromiografia (*);
 - radiodiagnostica e radioterapia (*).

d) Medicina interna:

- reumatologia;
- neurologia;
- dermatologia (*);
- medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

- chirurgia generale;
- chirurgia d'urgenza;
- anestesiologia e rianimazione;
- tecniche di anestesia periferica (*).

f) Ortopedia:

- ortopedia;
- deformità congenite;
- osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
- patologia vertebrale;
- chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

- traumatologia generale;
- neurotraumatologia;
- traumatologia della colonna vertebrale;
- traumatologia degli arti;
- trattamento del politraumatizzato;
- traumatologia del lavoro;
- traumatologia della strada;
- traumatologia dello sport;
- traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:

- ortopedia della mano;
- traumatologia speciale della mano;
- chirurgia plastica ricostruttiva;
- tecniche di chirurgia della mano;
- tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:

- tecniche operatorie;
- microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:

- lesioni vascolari periferiche;
- lesioni nervose periferiche;
- lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:

- infortunistica;
- concetti di patologia del lavoro;
- medicina legale;
- medicina delle assicurazioni.

(*) Materie proprie dell'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere

tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):	
anatomia	ore 50
istologia ed embriologia	» 50
fisiologia applicata	» 50
Meccanica e biomatematica (ore 50):	
informatica biomedica	» 50
Diagnostica (ore 50):	
patologia clinica	» 50
Chirurgia generale (ore 40):	
anestesiologia e rianimazione	» 40
Ortopedia (ore 80):	
ortopedia	» 80
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):	
concetti di patologia del lavoro	» 30
Monte ore elettivo: ore 400.	

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):	
immunologia	ore 20
genetica medica	» 20
Meccanica e biomatematica (ore 70):	
bioingegneria	» 30
biomeccanica	» 40
Diagnostica (ore 80):	
diagnostica per immagini	» 50
anatomia e istologia patologica	» 30
Medicina interna (ore 20):	
reumatologia	» 20
Chirurgia generale (ore 40):	
chirurgia generale	» 40
Ortopedia (ore 50):	
ortopedia	» 50
Tecnica operatoria (ore 70):	
tecniche operatorie	» 70
Medicina legale (ore 30):	
medicina legale	» 15
medicina delle assicurazioni	» 15
Monte ore elettivo: ore 400.	

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):	
neurologia	ore 30
Chirurgia generale (ore 90):	
chirurgia generale	» 40
chirurgia d'urgenza	» 50
Ortopedia (ore 130):	
ortopedia	» 50
deformità congenite	» 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	» 50
Traumatologia (ore 100):	
traumatologia generale	» 25
neurotraumatologia	» 25
traumatologia della colonna vertebrale	» 25
traumatologia degli arti	» 25
Tecnica operatoria (ore 50):	
tecniche operatorie	» 50
Monte ore elettivo: ore 400.	

4° Anno - indirizzo di ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):	
medicina nucleare	ore 20
Chirurgia generale (ore 40):	
chirurgia d'urgenza	» 40
Ortopedia (ore 120):	
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	» 60
patologia vertebrale	» 60
Traumatologia (ore 100):	
traumatologia degli arti	» 60
trattamento del politraumatizzato	» 40
Tecnica operatoria (ore 120):	
tecniche operatorie	» 120
Monte ore elettivo: ore 400.	

5° Anno - indirizzo di ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):	
medicina fisica e riabilitazione	ore 60
Ortopedia (ore 100):	
ortopedia	» 50
chirurgia della mano	» 50

Traumatologia (ore 120):	
traumatologia del lavoro ore	30
traumatologia della strada »	30
traumatologia dello sport »	30
traumatologia della mano »	30
Tecnica operatoria (ore 100):	
tecniche operatorie »	50
microchirurgia »	50
Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):	
infortunistica »	20
Monte ore elettivo: ore 400.	

4° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):	
anatomia funzionale e biomeccanica ore	30
Chirurgia della mano (ore 250):	
traumatologia speciale della mano »	100
ortopedia della mano »	100
chirurgia plastica ricostruttiva »	50
Medicina interna (ore 40):	
dermatologia »	40
Diagnostica (ore 80):	
elettrodiagnostica ed elettromiografia »	40
radiodiagnostica e radioterapia »	40
Monte ore elettivo: ore 400.	

5° Anno - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):	
anatomia chirurgica dell'arto superiore ore	50
Chirurgia generale (ore 20):	
tecniche di anestesia periferica »	20
Chirurgia della mano (ore 130):	
tecniche di chirurgia della mano »	80
tecniche di chirurgia tendinea »	50
Microchirurgia ortopedica (ore 150):	
lesioni vascolari periferiche »	50
lesioni nervose periferiche »	50
lesioni del plesso »	50

Medicina interna (ore 15):

medicina fisica e riabilitazione ore 15

Meccanica e biomatematica (ore 15):

tutori e protesi » 15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto policattedra di ortopedia e traumatologia;
dipartimento di chirurgia - sezione di patologia chirurgica;

dipartimento di medicina interna e terapia medica - sezione di medicina interna;

dipartimento di patologia umana ed ereditaria - sezione di anatomia patologica;

eventuali altre strutture assistenziali con le quali vengano stipulate apposite convenzioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9. — Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 15 ottobre 1992

Il rettore: SCHMID

92A5631

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 4 novembre 1992, n. 84.

Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti.*A tutte le amministrazioni centrali dello Stato anche con ordinamento autonomo**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Serv. inform. e proprietà letteraria**Alla Corte dei conti - Segretariato generale**Alla Direzione generale del Tesoro**Alle ragionerie centrali**Ai servizi ed agli uffici di ragioneria delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato**Alle ragionerie regionali dello Stato**Alle ragionerie provinciali dello Stato**Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario**All'Unione italiana ciechi*

L'art. 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113, attribuisce a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al collocamento obbligatorio una indennità di mansione in misura pari al premio industriale vigente nel tempo per gli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ciò posto, si comunica che, a seguito dell'avvenuta ristrutturazione del premio industriale, di cui al decreto interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte dei conti, adottato in applicazione dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, l'indennità di mansione è dovuta nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a decorrere dal 1° aprile 1992.

Si ritiene utile precisare, altresì, che l'indennità in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale è da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.

Si rammenta, poi, che in analogia a quanto stabilito con il citato decreto interministeriale per il premio industriale, l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e «non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali».

Inoltre, l'indennità in parola è dovuta:

ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza;

ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili;

ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione;

al personale assente dall'ufficio perché convocato dall'amministrazione per esigenze di servizio;

Infine, la misura giornaliera dell'indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per i premi industriali, va ridotta al 50% se l'orario di servizio è inferiore alla metà dell'orario d'obbligo e va maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.

Quanto sopra si comunica per uniformità di applicazione da parte delle varie amministrazioni interessate.

Il Ministro: BARUCCI

92A5662

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Piemonte per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992 la sig.ra Bellocchio Marinella, collaboratore amministrativo contabile, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Piemonte in sostituzione della sig.ra Nardicello Sonia, collaboratore amministrativo contabile.

92A5664

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1992 sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

SMA-ISV 222 e SMA-ISV 237 da Incrocio Manzoni 6.0.13 B;

SMA-ISV 317 da Lambrusco a foglia frastagliata N;

SMA 814 e SMA 829 da Meunier N;

SMA 505 e SMA 514 da Pinot grigio G;

SMA 185, SMA 191 e SMA 201 da Pinot nero N;

SMA 152 da Teroldego N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1992, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da vino:

Boschera B.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

92A5665

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE.

Il decreto in oggetto disciplina la procedura di riconoscimento dei diplomi, disponendo nell'art. 12, comma 2, che la relativa domanda vada presentata al Ministero competente, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), è quello titolare della vigilanza sulle professioni individuate nell'allegato al decreto.

Per le professioni vigilate da questo Ministero la domanda va presentata a: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria - Viale di Trastevere, 76 - 00153 Roma.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) se la formazione è stata acquisita per almeno due terzi in Paesi della Comunità europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna):

a) il titolo di studio con attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale in una università o in un istituto di istruzione superiore (art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992); il titolo va fornito in originale o in copia autenticata, preferibilmente munito di dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

b) titolo di abilitazione professionale o documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione del richiedente è subordinata al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure documentazione attestante che il richiedente ha esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni (art. 3, comma 1);

c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1, lettera a);

d) documentazione attestante le attività professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel Paese di provenienza del richiedente (art. 6, comma 1, lettera b);

2) se la formazione è stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente alla Comunità europea:

a) i documenti di cui sub 1) a), b), c), d);

b) documentazione comprovante il riconoscimento del titolo in un Paese della Comunità;

c) documento comprovante che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 4).

Si precisa altresì che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 115/1992 ed è opportuno che siano muniti di «apostilla» ai sensi della legge 10 dicembre 1966 che ratifica la convenzione internazionale riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri firmata all'Aia il 5 ottobre 1961.

La domanda deve documentare la nazionalità dell'interessato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessità di integrazione della documentazione elencata (art. 12, comma 3)

A tal fine la domanda dovrà indicare un recapito dell'interessato.

92A5666

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 3 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 3 dicembre 1992

Dollaro USA	1396,99
ECU	1729,19
Marco tedesco	882,50
Franco francese	259,45
Lira sterlina	2183,50
Fiorino olandese	784,96
Franco belga	42,86
Peseta spagnola	12.209
Corona danese	227,45
Lira irlandese	2328,50
Dracma greca	6,730
Escudo portoghese	9,853
Dollaro canadese	1094,82
Yen giapponese	11,203
Franco svizzero	990,21
Scellino austriaco	125,42
Corona norvegese	215,72
Corona svedese	205,23
Marco finlandese	274,19
Dollaro australiano	961,13

92A5718

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Perugia 21 settembre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato alla pag. 10, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 38, in corrispondenza del punto 5), al quarto rigo, dove è scritto: «Per tali insegnamenti è prevista ...», si legga: «Per taluni insegnamenti è prevista ...».

Nel medesimo decreto rettorale, alla pag. 11, prima colonna, nella tabella I, sotto «Denominazioni semplificate», al nono rigo, dove è scritto: «Tecnologia dell'educazione», si legga: «Tecnologia dell'istruzione».

92A5677

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 8 6 0 9 2 *

L. 1.200